

COMUNE DI GENOLA

Provincia di Cuneo

**REGOLAMENTO DELLA
COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE
PER L'AGRICOLTURA**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 29.11.2024

CAPO I – COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

Articolo 1

Oggetto, scopo del regolamento, funzioni della Commissione

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art 3 bis della L.R. 22/01/2019, n. 1 - introdotto dall'art. 7, comma 1 della L.R. 09/03/2023, n. 3 - le modalità di composizione, di convocazione e di funzionamento della Commissione Consultiva Comunale per l'Agricoltura.
2. La commissione consultiva comunale per l'agricoltura, prevista dall'art. 3 bis della legge della Regione Piemonte n. 1 del 22.01.2019, svolge i compiti previsti dalla legge regionale n. 63 del 12.10.1978, e s.m.i., nonché dalle altre specifiche disposizioni di leggi in materia di agricoltura e foreste.
3. Essa può altresì esprimere agli organi di governo comunali proposte di indirizzo e pareri non vincolanti in materia di agricoltura, al fine di garantire la massima partecipazione dei cittadini e delle associazioni di categoria per la soluzione dei problemi del settore.

Articolo 2

Composizione della Commissione

1. La Commissione è nominata con Decreto del Sindaco ed è così composta:
 - a) Sindaco o assessore da lui delegato, che la presiede;
 - b) due consiglieri comunali eletti dal Consiglio Comunale, di cui uno espressione delle minoranze se presenti;
 - c) un rappresentante, imprenditore agricolo per ognuna delle organizzazioni professionali agricole più rappresentative a livello provinciale, designato dalle rispettive organizzazioni provinciali; tale rappresentante non potrà rivestire anche la carica di consigliere o assessore comunale.
2. Per l'individuazione dei componenti di cui alle lettere c) del precedente comma si procede rispettivamente a richiedere la designazione alle organizzazioni professionali agricole più rappresentative a livello provinciale; in caso di mancata designazione di uno o più componenti di cui alla predetta lett. c) ovvero nelle more della loro designazione la Commissione può comunque validamente esser istituita e funzionare. I rappresentanti delle Organizzazioni di cui alla predetta lettera c), devono essere residenti nel Comune di Genola, ovvero avere la propria azienda con sede nel comune di Genola o comuni confinanti.
3. In caso di designazione dei componenti di cui al comma 1, lett. c) del presente articolo successiva all'istituzione della Commissione questa è integrata, con apposito Decreto Sindacale, entro la prima seduta successiva alla comunicazione dell'avvenuta designazione.
4. Alle sedute della Commissione possono partecipare, senza diritto di voto, componenti esterni invitati dalla Commissione stessa in qualità di esperti.
5. La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito.

Articolo 3

Elezione dei componenti espressione del Consiglio Comunale

1. Entro 90 giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio Comunale (termine ordinatorio), salvo quanto previsto dal successivo comma 3, si procede all'elezione dei due componenti consiliari della Commissione.

2. In caso di cessazione di taluno dei componenti di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), anche per dimissioni dalla Commissione in carica, si provvede a rinnovare l'elezione per l'individuazione del nuovo componente, secondo quanto previsto dai commi precedenti. Nelle more della loro nuova designazione, la Commissione può comunque validamente continuare a funzionare.

3. In caso di cessazione di taluno dei componenti di cui all'art. 2, comma 1, lett. c), anche per dimissioni dalla Commissione in carica, si provvede a rinnovare la nomina del nuovo componente, secondo quanto previsto all'art. 2 comma 2. Nelle more della loro nuova designazione, la Commissione può comunque validamente continuare a funzionare.

5. La Commissione resta in carica per tutta la durata del Consiglio Comunale e comunque continua la propria attività fino al suo rinnovo.

Articolo 4

Sedute della Commissione

1. La Commissione si riunisce, ravvisata la necessità, su richiesta del Presidente e, comunque, in caso di occorrenza, su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti, previa convocazione, anche orale - al fine di esaminare i casi e le pratiche che sono giunte nel frattempo all'attenzione.

2. Le funzioni di segretario della commissione vengono svolte da un funzionario comunale designato dal Sindaco, il quale potrà avvalersi ai fini istruttori di funzionari di altri servizi di volta in volta interessati.

3. Le sedute della Commissione sono valide con la presenza di almeno due membri ed i pareri sono validi quando vengono adottati con il voto palese della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti il voto del Presidente vale doppio.

Articolo 5

Svolgimento delle sedute

1. La Commissione, presieduta dal Presidente, discute e vota gli argomenti posti all'ordine del giorno. Il Presidente disciplina la seduta, stabilendo i tempi per gli interventi e per le decisioni.

2. Le riunioni della Commissione possono avvenire sia in presenza - presso la sede municipale - che in forma telematica, con le modalità previste dai regolamenti vigenti.

3. Delle riunioni è redatto apposito verbale da parte del segretario della Commissione, che viene rimesso alla segreteria del Comune per la sua conservazione agli atti.

CAPO II – DISPOSIZIONI COMUNI, TRANSITORIE E FINALI

Articolo 6

Rispetto del regolamento

I componenti della Commissione che non si attengono alle disposizioni del presente regolamento, previo richiamo scritto, possono essere esclusi dalla Commissione con apposita comunicazione.

Articolo 7

Casi non previsti dal presente regolamento

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento trovano applicazione le leggi nazionali e regionali in materia.

Articolo 8

Rinvio dinamico

Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti nazionali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente regolamento, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, sarà depositato nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi con la contemporanea affissione all'albo pretorio comunale informatico di apposito avviso ed entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito precedente.

Articolo 10

Disposizioni transitorie

La Commissione Agricoltura attualmente in vigore decadrà con la nomina della commissione di cui al presente regolamento.